

## **ESTRATTO DELLA GUIDA MIUR SULL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO<sup>1</sup>**

### **PREMESSA**

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, dott. Fabrizio Manca, e il Presidente della Conferenza Episcopale Piemontese, mons. Cesare Nosiglia, sigleranno a breve un Protocollo d'intesa per consentire la realizzazione, nel triennio 2015-2018, di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro anche presso gli Enti ecclesiastici<sup>2</sup>, gli Istituti culturali<sup>3</sup> e le Associazioni di volontariato<sup>4</sup> appartenenti alle Diocesi del Piemonte. Il protocollo fornirà il quadro generale all'interno del quale sarà possibile, alle Istituzioni scolastiche, da una parte, e agli Enti-Istituti-Associazioni (d'ora in poi, Strutture ospitanti), dall'altra, stipulare le convenzioni previste per l'avvio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro introdotte dall'art. 4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e rese obbligatorie per i Licei, gli Istituti Tecnici e quelli Professionali dal comma 33, art. 1, della Legge 13 luglio 2015 n. 107. La norma citata prevede che la durata complessiva delle ore da frequentare, nel triennio finale del proprio percorso scolastico, sia almeno pari a 200 ore per gli alunni dei Licei e a 400 per gli alunni degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali. I percorsi suddetti devono essere previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) che ogni Istituto scolastico deve elaborare e tenere periodicamente aggiornato. È compito del Dirigente scolastico (DS) «individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire l'orientamento dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali» (MIUR, *Attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Guida operativa per la scuola*, Ottobre 2015, p. 10). Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro possono essere svolte anche nel periodo estivo o nei periodi di sospensione delle lezioni.

Per favorire la corretta applicazione della normativa, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha predisposto la *Guida operativa* su citata che, partendo dal contesto normativo ora mai consolidato, aiuta a cogliere le novità della Legge 107/2015 e consente ai dirigenti scolastici e ai docenti di mettere in atto le procedure necessarie per l'attivazione, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. Di questa Guida desideriamo fornire nelle pagine seguenti un estratto delle parti che più possono interessare coloro che, a livello diocesano, intendono rendersi disponibili per l'attivazione dei suddetti percorsi. In appendice, per non appesantire il nostro estratto, riportiamo soltanto alcuni degli allegati (per la

---

<sup>1</sup> A cura di Michele Bennardo.

<sup>2</sup> Parrocchie, Uffici della Curia, Seminari, Tribunali ecclesiastici, Archivi vescovili, Opere diocesane, Pellegrinaggi, Istituti religiosi, ecc.

<sup>3</sup> Facoltà teologiche, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Biblioteche, Musei diocesani, Centri studio e culturali, Giornali diocesani, ecc.

<sup>4</sup> Migrantes, Caritas, San Vincenzo, Cottolengo, Punto Famiglia, Movimento per la Vita, Servizio Emergenza Anziani, Centro Torinese di Solidarietà, Gruppo Abele, Bartolomeo & C., Sermig, Casa nostra, Banco Alimentare del Piemonte e della Valle d'Aosta, ecc.

precisione quelli “a-d”) offerti dal MIUR per facilitare il compito degli Istituti e degli Enti ospitanti)<sup>5</sup>.

## FINALITÀ DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO<sup>6</sup>

L'Alternanza Scuola-Lavoro è a tutti gli effetti una metodologia didattica che persegue le seguenti finalità:

- a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
- e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Attraverso l'Alternanza Scuola-Lavoro «si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell'apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell'impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell'apprendimento. Il modello dell'Alternanza Scuola-Lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l'obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un *vantaggio competitivo* rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona»<sup>7</sup>.

## PROGETTAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DEI PERCORSI<sup>8</sup>

L'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede che *«I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti*

---

<sup>5</sup> Chi volesse copia degli altri allegati (e-i), può scaricarli insieme all'intera Guida dal sito del MIUR al seguente indirizzo: [http://www.istruzione.it/allegati/2015/Guida\\_Operativa.pdf](http://www.istruzione.it/allegati/2015/Guida_Operativa.pdf).

<sup>6</sup> Tali finalità sono indicate dall'art. 2 del D. Lgs 77/2005.

<sup>7</sup> MIUR, *Attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Guida operativa per la scuola*, Ottobre 2015, p. 12.

<sup>8</sup> *Ibid.*, pp. 15-16..

*pubblici e privati,ivi inclusi quelli del terzo settore<sup>9</sup>, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro». Il successivo articolo 3 del provvedimento dispone che «Le convenzioni [...] in relazione al progetto formativo,regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza,ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti».*

## STIPULA DEGLI ACCORDI E STRUTTURE OSPITANTI

Le Strutture ospitanti dovranno, avvalendosi della consulenza e del supporto degli Uffici per la pastorale della scuola delle diocesi di appartenenza, stipulare apposite Convenzioni (si veda oltre) con i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche al fine di consentire agli studenti interessati di effettuare il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro presso di loro. È quindi necessario che, facendo riferimento al Protocollo d'intesa tra USR Piemonte e Conferenza Episcopale Piemontese, i responsabili (Parroci, Direttori, Presidenti, ecc.) comunichino per iscritto ai Dirigenti Scolastici la propria disponibilità e chiedano l'inserimento tra gli Enti e le Associazioni cui la scuola può fare riferimento per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

A proposito della Struttura ospitante, la *Guida del MIUR* precisa che essa è: «**un luogo di apprendimento** in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso l'esperienza. Ciò costituisce un valore aggiunto sia per la progettazione formativa, che diventa così integrata, sia per il patrimonio culturale sia per quello professionale del giovane»<sup>10</sup>.

Al termine dell'anno scolastico il DS stenderà una **relazione sulle convenzioni stipulate** con le imprese e i soggetti che hanno accolto gli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro.

## PROGETTAZIONE DIDATTICA DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO<sup>11</sup>

La *Guida del MIUR*, per quanto riguarda la progettazione didattica delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, precisa che la buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede la presenza di alcuni elementi indispensabili di **coordinamento** e di **co-progettazione**:

- un **accordo tra i soggetti** (scuola/impresa o altra struttura ospitante) che assicurano il supporto formativo al giovane che apprende; questo accordo non può limitarsi ad una intesa programmatica (definizione di obiettivi e azioni da svolgere), ma deve promuovere la collaborazione a livello organizzativo, progettuale, attuativo e puntare ad un controllo congiunto del percorso formativo e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento;
- la **progettazione dell'intero percorso**, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza nella struttura ospitante, condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola

---

<sup>9</sup> Gli enti ecclesiastici, gli Istituti culturali e le Associazioni di volontariato cattoliche fanno parte di questo settore.

<sup>10</sup> MIUR, *Attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Guida operativa per la scuola*, pp. 15-16.

<sup>11</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 20-29.

- e dai responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così una consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento;
- la rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al **percorso individuale di apprendimento**, anche quando queste sono realizzate in situazioni che prevedono il coinvolgimento dell'intera classe o di gruppi di studenti, con particolare attenzione alla promozione dell'autonomia del giovane coerentemente con il progetto personalizzato;
  - un **flusso costante di informazioni** tra i vari soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve preoccuparsi anche del collegamento con le attività realizzate da altri soggetti.

La progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, dunque, deve considerare sia la *dimensione curricolare*, sia la *dimensione esperienziale*, svolta in contesti lavorativi. Le due dimensioni vanno integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro.

## REQUISITI DELLE STRUTTURE OSPITANTI<sup>12</sup>

Per poter essere sede delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro le Strutture ospitanti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) **capacità strutturali**, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in Alternanza Scuola-Lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- b) **capacità tecnologiche**, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- c) **capacità organizzative**, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

Dette capacità strutturali, tecnologiche e organizzative devono essere indicate nel testo della convenzione di cui al paragrafo successivo, previo puntuale accertamento da parte delle istituzioni scolastiche interessate.

## CONVENZIONI<sup>13</sup>

Nelle **convenzioni** le scuole fanno riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:

---

<sup>12</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 30-31.

<sup>13</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 31-33.

- a. anagrafica della scuola e della struttura ospitante;*
- b. natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di Alternanza Scuola-Lavoro* all'interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo condiviso tra quest'ultima e l'istituzione scolastica e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi;
- c. individuazione degli studenti* coinvolti nell'attività di *alternanza* per numero e tipologia d'indirizzo di studi;
- d. durata del singolo percorso formativo* nell'ambito delle ore complessive di Alternanza Scuola-Lavoro, non inferiori a quanto indicato nell'articolo 1, comma 33, della legge 107/2015;
- e. identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all'istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali* (Consiglio di Classe, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato scientifico, tutor interno scolastico o formativo e tutor esterno, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni), coinvolti sia nella co-progettazione, sia nella realizzazione delle attività in regime di alternanza, che operano al fine di assicurare all'allievo il raggiungimento degli esiti di apprendimento individuati nel progetto formativo da allegare alla convenzione;
- f. informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, in cui sono specificate dall'istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio<sup>14</sup>;
- g. eventuali risorse economiche* impegnate per la realizzazione del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro;
- h. strutture e know-how* [= “sapere come”, cioè **competenze**] messi a disposizione dalla struttura ospitante;
- i. obblighi e responsabilità dell'istituzione scolastica e della struttura ospitante;*
- j. modalità di acquisizione della valutazione dello studente* sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro con il proprio indirizzo di studio;
- k. criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto.*

La convenzione dovrà contenere, in calce o in allegato, il **patto formativo**, documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, classe di appartenenza) si impegna, tra l'altro, a rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all'ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza. La scuola, dal canto suo, declina i risultati di apprendimento attesi dall'allievo in esito all'esperienza di alternanza e come essi verranno valutati nell'ambito delle diverse discipline.

Riassumendo quindi quanto sopra specificato, i documenti necessari per l'effettuazione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, per lo più prodotti dalle scuole, sono:

---

<sup>14</sup> Gli Enti ecclesiastici, gli Istituti culturali e le Associazioni di volontariato cattolici, normalmente sono classificati tra le realtà a basso rischio.

- il **patto formativo** dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;
- la **convenzione** tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante;
- la **valutazione dei rischi** per l'attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

#### IL TUTOR INTERNO E QUELLO ESTERNO<sup>15</sup>

Il **tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il **tutor esterno**, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di **forte interazione** finalizzato a:

---

<sup>15</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 33-35.

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
- c) verificare il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
- d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell'attività di alternanza, la quale dovrà prevedere un rapporto numerico fra tutor e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di alternanza, oltre che un'accettabile livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO<sup>16</sup>

I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.

L'istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a **verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro**, e ad assicurare le relative **misure di prevenzione e di gestione**, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo", tramite l'informazione degli allievi<sup>17</sup>. Gli adempimenti sono individuati nel Manuale *Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola* edizione 2013, a cura dell'Inail e del Miur, a cui si fa espresso rinvio.

Il dirigente scolastico, avrà cura di verificare che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa. Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:

- **garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria**, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- **assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali** gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

---

<sup>16</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 44-46.

<sup>17</sup> Il Tutor formativo esterno ha l'obbligo di informare lo studente dei rischi relativi alla sicurezza che lo studente corre mentre svolge la sua attività presso la Struttura ospitante. L'allievo dovrà dichiarare esplicitamente di aver avuto l'informazione nel modulo di adesione all'attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

- **stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi**; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza;
- **ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica o formativa un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:

- a. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi **accordi territoriali** con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;
- b. svolti **percorsi formativi in modalità e-learning**, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
- c. promosse forme più idonee di **collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria** da determinarsi in sede di convenzione.

In particolare, per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerano assolti mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell'istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica, dovrebbe:

- avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
- consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'**assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati**. La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall'istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici Scolastici Regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche, che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.

## VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO<sup>18</sup>

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti

---

<sup>18</sup> MIUR, *Attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Guida operativa per la scuola*, pp. 46-51.



(docenti/formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le **procedure di verifica** e i **criteri di valutazione**.

Nella realtà operativa delle scuole gli esiti delle esperienze di alternanza risultano valutati in diversi modi; esistono, tuttavia, modalità strutturate e strumenti ricorrenti che possono essere utilizzati, adattandoli al percorso svolto (ad esempio le *prove esperte*, le *schede di osservazione*, i *diari di bordo*) in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze.

Le fasi proposte dalle scuole per l'accertamento delle competenze risultano normalmente così declinate:

- descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
- accertamento delle competenze in ingresso;
- programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
- verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
- accertamento delle competenze in uscita.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella **certificazione finale**. Il tutor formativo esterno, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «...fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del **Consiglio di classe**, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal **tutor esterno** sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi.

Il diritto all'apprendimento permanente è divenuto uno dei diritti fondamentali del cittadino europeo. In attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede UE, il decreto legislativo 13/2013 indica le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.

In attesa di una compiuta disciplina della materia nell'ambito del sistema nazionale d'istruzione, gli strumenti già adottati per garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze sono:

- il **modello di certificazione dei saperi** e delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- il **libretto formativo del cittadino**, ove vengono registrate, oltre alle esperienze lavorative/professionali e formative, i titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di apprendimento.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d'intesa tra scuola e soggetto ospitante, fanno riferimento agli elementi minimi di attestazione indicati dall'art. 6 del decreto legislativo 13/2013 e riportano i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici del destinatario;

- b) i dati dell'istituto scolastico;
- c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell'accordo che ha permesso il percorso in alternanza;
- d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all'ordinamento e all'indirizzo di studio;
- e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo *stage stage*/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento e valutazione delle competenze;
- f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.

Nel *curriculum* di ciascuno studente, da inserire nel **Portale unico dei dati della scuola**, di cui all'articolo 1, commi 28 e 136 della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche includono le esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione nell'ambito dell'esame di Stato

Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell'ammissione all'anno successivo, possono essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell'anno scolastico in cui si è realizzato il percorso in alternanza.

Il processo di certificazione, gli strumenti utilizzati ed i soggetti coinvolti sono richiamati dalla convenzione stipulata dall'istituzione scolastica con l'impresa o altro soggetto del mondo del lavoro e delle professioni interessato.

Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'**esame di Stato** le commissioni predispongono la **terza prova scritta** secondo le tipologie indicate dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.M. 20 Novembre 2000, n. 429, tenendo conto anche delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi e certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell'ambito delle **esperienze condotte in alternanza**.

#### VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN SEDE DI SCRUTINIO<sup>19</sup>

Come è stato precedentemente illustrato, la **certificazione delle competenze** sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita **entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato** e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

- a) alla **valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta**; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, pp. 51-52.

b) all'**attribuzione dei crediti** ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

Per quanto riguarda la **frequenza dello studente alle attività di alternanza**, nelle more dell'emanazione della *Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77*, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore** previsto dal progetto.

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:

a. nell'ipotesi in cui i **periodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica**, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;

b. qualora, invece, i **periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche** (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.